

## **TI\_GERICHTE 11.1995.80 vom 12. Januar 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-01-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1995.80](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.80)

FR: TI\_GERICHTE 11.1995.80 du 12 janvier 1996

IT: TI\_GERICHTE 11.1995.80 del 12 gennaio 1996

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il Pretore ha respinto l'azione perché non erano dati, in pendenza di divorzio, i presupposti per rinviare la liquidazione del regime matrimoniale a una procedura speciale. Oltre a ciò, egli ha considerato che lo scioglimento di comproprietà, vertendo sull'abitazione coniugale, è in contrasto con la protezione accordata dall'art. 169 CC. La petizione dell'attore contravverrebbe, infine, anche all'art. 159 CC, precludendo di fatto a ognuno dei coniugi di prevalersi dell'interesse preponderante ai sensi dell'art. 205 cpv. 2 CC per chiedere che il bene in comproprietà gli sia attribuito, contro compenso all'altro coniuge.

#### **E. 2**

Giusta l'art. 650 CC ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà, a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o dal fine cui la cosa è durevolmente destinata (cpv. 1), e che lo scioglimento non sia chiesto intempestivamente (cpv. 3 CC). Secondo giurisprudenza e dottrina la richiesta è intempestiva se formulata in un momento in cui comporterebbe eccessivi disagi o inconvenienti sensibili a uno o più comproprietari (SJ 1993, 530 consid. 4a con riferimenti; DTF 98 II 344 seg. consid. 4; Meier-Hayoz, Commentario bernese, n. 23 ad art. 650; Tuor/Schnyder/Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11 a edizione, Zurigo 1995, pag. 676). In caso di litigio il giudice esamina la tempestività della richiesta secondo equità (art. 4 CC: SJ 1993, 531 consid. 3 con riferimento; Meier-Hayoz, op. cit., n. 24 ad art. 650). Il diritto di richiedere lo scioglimento della comproprietà sussiste in linea di principio anche tra coniugi (DTF 98 II 344 consid. 4), ritenuto tuttavia che in caso di divisione dell'abitazione coniugale è riservata la normativa a protezione dell'unione familiare (art. 169 CC: DTF 119 II 198 seg.; Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, pag. 332)

#### **E. 3**

Sostiene l'appellante che la moglie si sarebbe opposta senza "valido motivo" al postulato scioglimento della comproprietà sull'immobile. In particolare essa non avrebbe motivato il proprio rifiuto al consenso; inoltre, il diniego sarebbe comunque ingiustificato, poiché con il prospettato scioglimento la moglie conserverebbe il diritto di abitare nella casa familiare - in caso di sua migliore offerta - oppure - nell'ipotesi di migliore offerta del marito - essa otterrebbe in ogni modo una liquidazione minima di fr. 260'000.-, con cui trovare una sistemazione altrettanto dignitosa di quella attuale. A torto, pertanto, il Pretore avrebbe protetto l'opposizione della moglie all'alienazione del fondo, giudicando intempestiva la

richiesta di scioglimento della comproprietà.

#### **E. 4**

Per l'art. 169 CC un coniuge non può, senza l'esplicito consenso dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o l'appartamento familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all'abitazione familiare (cpv. 1); il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice (cpv. 2). La nozione di abitazione coniugale non è definita dalla legge. Dottrina e giurisprudenza concordano nell'affermare che essa è il luogo ove si svolge la vita familiare comune (DTF 118 II 490 consid. 2 con riferimenti dottrinali). Scopo della norma è di evitare che il coniuge al beneficio di diritti reali o di natura obbligatoria sull'abitazione coniugale, privi l'altro coniuge dell'alloggio, contro la sua volontà, e ciò in particolar modo in caso di tensioni nel matrimonio (DTF 114 II 399). Essa assicura protezione ai coniugi per l'intera durata del matrimonio, anche in pendenza di una causa di divorzio, indipendentemente dal fatto che i coniugi convivano o no (DTF 118 II 491 consid. 2; Hasenböhler, Verfügungsbeschränkungen zum Schutz eines Ehegatten, in: BJM 1986 70; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 95; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum neuen Eherecht, n. 21 ad art. 169 CC). Per stabilire se un coniuge si oppone legittimamente all'alienazione dell'abitazione coniugale, il giudice procede a una ponderazione degli interessi; egli valuta se il consenso sia necessario ai fini del benessere della comunione, tenendo conto anche degli interessi personali dei coniugi (Näf-Hofmann, Das neue Ehe- und Erbrecht im Zivilgesetzbuch, 2 a ed., Zurigo 1989, n. 153, pag. 24; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 58 e 63 ad art. 169 CC). L'opposizione non è legittima se fatta al solo scopo di nuocere agli interessi dell'altro coniuge, oppure se, nonostante il negozio giuridico contestato, l'uso dell'abitazione coniugale rimane assicurato (ad esempio in caso di vendita, con riserva dell'usufrutto, di un diritto d'abitazione o di locazione) o se il coniuge richiedente mette a disposizione della famiglia un'abitazione alternativa appropriata (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 63 ad art. 169 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 104 seg.).

#### **E. 5**

a) Occorre pertanto verificare se l'opposizione della moglie all'alienazione dell'abitazione coniugale sia legittima. Essa ha addotto - in particolare - problemi di salute, avendo subito un infarto che le impedirebbe "di sobbarcarsi lo stress di un'operazione così delicata e onerosa quale quella richiesta da controparte" (risposta pag. 3). Il marito, dal canto suo, ha spiegato di voler "dare una spinta" alla causa di divorzio, che si trascina nel tempo in ragione - tra l'altro - dell'incertezza sulla sorte dell'abitazione coniugale (petizione pag. 2 pt. 2). b) Con riferimento all'interesse addotto dalla moglie, l'attore non ha contestato che essa si trovi in uno stato di salute precario (cfr. doc. E) e che un'operazione come quella prospettata (messa all'asta dell'intero fondo, comprensivo dell'abitazione coniugale) potrebbe rivelarsi pregiudizievole per le di lei condizioni o quantomeno inopportuna allo stato attuale. Neppure ha sostenuto che l'opposizione sia stata fatta con il solo scopo di pregiudicare i suoi interessi. È del resto pacifico che con il contestato negozio giuridico alla convenuta non sarebbe più garantito l'uso dell'abitazione coniugale, tale circostanza verificandosi infatti solo nell'ipotesi in cui essa dovesse riuscire ad aggiudicarsi il fondo (ciò che non appare scontato). Va pure rilevato che il marito neppure si è offerto di mettere a disposizione della moglie un'abitazione alternativa, adeguata alle di lei esigenze, limitandosi a sostenere - in questa sede (appello pag. 6) - che in caso di aggiudicazione a sé

medesimo del fondo, la moglie disporrebbe di un capitale sufficiente per trovarsi una sistemazione confacente. L'interesse avanzato dalla convenuta è dunque importante e, in linea di principio, meritevole di protezione. c) L'interesse fatto valere dall'attore, per contro, risulta dubbio. Infatti, nella ponderazione degli interessi, come si è visto, il giudice deve valutare se il consenso si renda necessario per il benessere della comunione (consid. 3a). Ora, la postulata alienazione dell'abitazione coniugale nella fattispecie non è volta a salvaguardare il benessere della comunione; al contrario: secondo gli intendimenti dell'attore, essa dovrebbe sancire la definitiva rottura dell'unione coniugale, consentendo pertanto di giungere a una rapida definizione della procedura di divorzio. Essa non è neppure dettata da impellenti necessità finanziarie, ad esempio perché il mantenimento dell'abitazione coniugale risulterebbe troppo oneroso per la famiglia (si veda DTF 114 II 401). In queste condizioni la salvaguardia degli interessi della convenuta appare senz'altro più meritevole di protezione rispetto all'auspicata maggior celerità della procedura di divorzio. d) Se ne deduce che l'opposizione della convenuta è stata sollevata legittimamente. Lesiva dell'art. 169 CC, la richiesta di scioglimento della comproprietà si rivela intempestiva già per questo motivo. A ragione pertanto il Pretore ha respinto la petizione, e l'appello, infondato, dev'essere respinto, senza che si renda necessario esaminare le altre censure sollevate nel gravame.

## **E. 6**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili alla convenuta, che ha rinunciato a presentare osservazioni.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.